



# COMUNE DI BOSCA

Provincia di Oristano

AREA UFFICIO DEL SINDACO

## ORDINANZA

Numero 46 del 06/06/2020

<b>Oggetto:</b>	<b>PUBBLICI ESERCIZI, CIRCOLI PRIVATI, ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO, INTRATTENIMENTO E SVAGO: ORARI APERTURA E CHIUSURA- DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE DELLA MUSICA.</b>
-----------------	--

### IL SINDACO

#### PREMESSO

- che l'art. 50, c. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attribuisce al Sindaco la competenza a coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi;
- che la L.R. n° 5 del 18.05.2006, ed in particolare, gli artt. 22, 23 e 28, commi 2 e 3 e l'art. 35, comma 2, in base a cui le autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande, abilitano all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo purché l'esercizio dell'attività si svolga nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti, ivi comprese quelle in materia di inquinamento acustico;
- che la L.R. n° 5 del 18.05.2006 art. 32 e ss.mm.ii., dispone che *“gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i limiti minimi e massimi stabiliti dal Comune”*;

#### CONSIDERATO

- che in questo Comune gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande intendono svolgere questo tipo di attività, usufruendo a tal fine di spazi all'aperto e diffondendo musica dal vivo o riprodotta anche all'esterno, per intrattenere i clienti specialmente durante il periodo estivo;
- che l'Amministrazione Comunale intende adottare appositi provvedimenti atti a garantire lo svolgimento delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per armonizzare lo svolgimento delle attività contemperando gli interessi, sia pubblici che privati, volti a garantire la qualità della civile convivenza;

#### TENUTO CONTO

- del DPCM del 17 maggio 2020 Art. 1 (*“Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”*), comma 1 lettera ee), in conformità alle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome in data 16/05/2020;
- dell'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n.27 del 02/06/2020, Art. 7, in conformità alle

linee guida su richiamate e allegate alla citata Ordinanza n.27, così come aggiornate e integrate in data 22 maggio 2020;

#### **RITENUTO NECESSARIO**

- alla luce dell'avvio della cosiddetta "Fase 2", garantire attraverso una nuova ed univoca regolamentazione le attività di cui all'oggetto;
- fissare una fascia oraria di apertura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche in spacci annessi a circoli privati, nonché gli orari di diffusione di musica ai fini di intrattenimento, che tutti gli operatori della categoria dovranno rigorosamente rispettare e pubblicizzare mediante l'apposizione di cartelli all'interno e all'esterno degli esercizi stessi;
- revocare ogni provvedimento precedente in materia di disciplina degli orari di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e diffusione della musica, per concretare una nuova ed organica disciplina degli stessi a mezzo della presente;

#### **CONSIDERATA**

- la particolare vocazione turistica della Città di Bosa, punto di riferimento del territorio e della Costa Centro-Nord Occidentale della Sardegna, nonché dell'esigenza di porre gli operatori del settore nelle condizioni di fornire i loro servizi nella maniera più adeguata, in particolare nel periodo estivo, in quello delle festività natalizie ed in quello di carnevale;

**TENUTO CONTO**, altresì, di tutelare l'esigenza del riposo delle persone;

**RITENUTO NECESSARIO** riordinare l'intera materia relativa agli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, procedendo alla contestuale abrogazione delle precedenti ordinanze adottate in materia;

**ACQUISITO** il parere dei componenti della Giunta Municipale;

**VISTO** il D. Lgs. 267/2000;

**VISTA** la L.R. 18/05/2006, n. 5 e ss.mm. e ii.;

**VISTO** il T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 773/1931;

**VISTA** la Deliberazione di G.R. n. 54/03 del 28/12/2006;

## **ORDINA**

**A decorrere dal 6 giugno 2020, e fino a nuove disposizioni, la nuova**

*"Disciplina degli orari di apertura e di chiusura dei Pubblici esercizi, delle attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata nei circoli privati, delle attività di intrattenimento danzante ex art. 68 T.U.L.P.S., degli orari di diffusione della musica", è Regolata dalla presente ordinanza:*

### **Art. 1**

#### ***Ambito di applicazione***

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di qualsiasi gradazione alcolica sono inseriti in un'unica tipologia, così come definita dall'art.21 della L.R. 18/05/2006, n°5;
2. Le disposizioni previste nel presente provvedimento si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 23 della L.R. 18 maggio 2006, n. 5 e ss.mm.ii., nonché delle attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata nei circoli privati e a quelle di intrattenimento danzante ex art. 68 T.U.L.P.S.;
3. Le disposizioni del presente provvedimento non si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande il cui esercizio avvenga nell'ambito delle seguenti attività:
  - a) ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole di ogni ordine e grado, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture di accoglienza per immigrati/rifugiati ed esercizi similari, esercitate direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro;
  - b) attività esercitate da mense aziendali;
  - c) attività svolte al domicilio del consumatore;
  - d) attività di somministrazione esercitate sui mezzi di trasporto pubblico.

## Art. 2

### *Orario esercizi con attività prevalente di somministrazione*

1) Per gli esercizi con attività prevalente di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie ed esercizi simili, ecc.), sono fissati i seguenti orari di apertura:

- *ORARIO MINIMO*: 7 ore di apertura giornaliera effettiva
- *ORARIO MASSIMO*: 20 ore di apertura giornaliera

- 1) Detti orari devono essere compresi fra le **ore 06:00 e le ore 03:00**.
- 2) L'attività di somministrazione all'esterno dei locali è consentito fino alle **ore 02:00**.
- 3) Ciascun esercente, nei limiti di cui ai commi 1 e 2, ha facoltà di scegliere l'orario di somministrazione, diversificando tra periodo estivo ed invernale;
- 4) Tali orari devono essere resi noti all'esterno del locale con cartello ben visibile;
- 5) Al di fuori dell'orario disposto dal comma 2, ogni esercizio di somministrazione di cui al precedente comma 1 è tenuto ad osservare la totale chiusura.

## Art. 3

### *Circoli Privati*

- 1) La presente ordinanza si applica all'attività di somministrazione svolta all'interno dei circoli privati e non all'attività associativa e socio ricreativa da essi esercitata.
- 2) Per gli spacci annessi a circoli privati o enti collettivi, limitatamente ai soli locali in cui si esercita l'attività di somministrazione, la somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soci non potrà essere effettuata oltre le **ore 24:00**.

## Art. 4

### *Orario esercizi con attività prevalente di intrattenimento e svago (discoteche-night club)*

Per gli esercizi con attività prevalente di intrattenimento e svago, dove la somministrazione riveste carattere secondario rispetto all'attività principale di pubblico spettacolo, la fascia di attività è compresa tra le **ore 20:00 e le ore 06:00**.

## Art. 5

### *Orario dei festival, concerti, manifestazioni varie e saltuarie all'aperto*

In occasione di festival, feste popolari, concerti e manifestazioni all'aperto, le attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento, fatte salve eventuali disposizioni in deroga, devono svolgersi in orario compreso **fra le ore 09:00 e le ore 02:00**.

## Art. 6

### *Orario attività piccoli intrattenimenti musicali svolta in esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande*

#### *Interno dei locali*

La diffusione della musica all'interno del locale, nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore indicati dalle norme vigenti in materia, **è consentita fino alle ore 02:00**, purché il titolare abbia cura di tenere chiuse le porte di accesso ed eventuali ulteriori aperture comunicanti con l'esterno del locale. In nessun caso deve essere arrecato disturbo alla quiete pubblica.

Non deve comunque essere pregiudicato il diritto alla quiete ed al riposo delle persone, soprattutto nelle zone dove gli esercizi pubblici sono nelle immediate vicinanze di abitazioni private.

#### *Esterno dei locali*

La diffusione della musica all'esterno del locale e spazi all'aperto, sia su area pubblica che privata, **è consentita limitatamente al periodo giugno-settembre di ogni anno**

<b>Tipologia della manifestazione</b>	<b>Durata oraria massima</b>	<b>Periodo</b>	<b>Orario di cessazione</b>
Attività musicali all'aperto (es.: piano bar, DJ, concerti, musica dal vivo, musica riprodotta con apparecchi elettroacustici e diffusione sonora) esercitate a supporto dei pubblici esercizi.	<b>5 ore</b>	<p><b>Dal 1° al 30 giugno</b>  <b>Dal 1° al 30 settembre</b>  Venerdì, Sabato, Domenica  e tutti i giorni festivi e pre festivi</p> <p><b><u>Dal 1° Luglio al 31 Agosto</u></b>  Tutti i giorni</p>	<b>ore 01,00 g.s.</b>

***Bosa Marina - Turas - S'Abba drucche - Casa del Vento***

<b>Tipologia della manifestazione</b>	<b>Durata oraria massima</b>	<b>Giorni</b>	<b>Orario di cessazione</b>
Attività musicali all'aperto (es.: piano bar, DJ, concerti, musica dal vivo, musica riprodotta con apparecchi elettroacustici e diffusione sonora) esercitate a supporto dei pubblici esercizi.	<b>5 ore</b>	<p><b>Dal 1° al 30 giugno</b>  <b>Dal 1° al 30 settembre</b>  Venerdì, Sabato, Domenica  e tutti i giorni festivi e prefestivi.</p> <p><b><u>Dal 1° Luglio al 31 Agosto</u></b>  Tutti i giorni</p>	<b>ore 02,00 g.s.</b>

Resta inteso che l'esercizio della diffusione della musica, sia all'interno che all'esterno dei locali, ai sensi dell'art. 28, c.3 della L.R.18/05/2006, n.5 e ss.mm.ii., deve svolgersi senza attività danzanti e deve necessariamente avvenire nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti, in quanto applicabili, ed in particolare di quelle in materia di sicurezza, prevenzione incendi e di inquinamento acustico e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) la diffusione della musica deve essere svolta entro i limiti di orario previsti e nel rispetto delle vigenti norme in materia ed in nessun caso deve essere arrecato disturbo alla quiete pubblica;
- b) deve avere carattere di complementarietà e sussidiarietà all'attività principale, non deve essere organizzata al solo di fine di attivare clientela o il pubblico in sé;
- c) l'attività deve essere esercitata senza che i locali vengano trasformati in locali di pubblico spettacolo o di intrattenimento di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S., con divieto assoluto di ballo, ma come semplice intrattenimento della clientela, senza aumento del prezzo delle consumazioni e di ogni altro tipo di servizio rispetto a quello ordinariamente praticato o pagamento del biglietto d'ingresso, senza effettuare pubblicità dell'avvenimento all'esterno. Inoltre, non deve essere in contrasto con l'ordine, la sicurezza, il decoro e la morale pubblica;
- d) l'attività di cui sopra non deve dare adito ad incremento della superficie concessa e dei relativi posti a sedere avendo cura di evitare apprestamenti tecnici finalizzati a trasformare la diffusione della musica ai clienti in attività di spettacolo;

L'attività all'aperto di cui sopra è soggetta alla trasmissione, da parte del titolare del pubblico esercizio, di apposita "Dichiarazione Autocertificativa Unica" per la realizzazione di un intervento relativo ad attività produttive (L.R.n°3/2008, art. 1, comma 21), corredata dalla seguente documentazione:

- 1) Valutazione previsionale di impatto acustico (V.I.A.) a firma di tecnico abilitato in acustica ambientale, iscritto nell'elenco della Regione Sardegna, redatta secondo i criteri di cui alla legge n°447/1995 e alle linee guida regionali in materia di impatto acustico, approvate con Deliberazione G.R. n°62/09 del 14/11/2008;
- 2) Dichiarazione da parte del titolare del pubblico esercizio che attesti, sotto la propria responsabilità, quanto segue:
  - le casse acustiche propagatrici sono posizionate in modo tale da non arrecare disturbo ai residenti e, per i locali ubicati nell'arenile di Bosa Marina e Turas, che sono posizionate in direzione del mare e non in direzione delle abitazioni;
  - l'impianto elettroacustico utilizzato non supera i limiti previsti dalla vigente normativa e quindi l'attività musicale non produrrà disturbo alla quiete pubblica;
  - gli stessi, in occasione di intrattenimenti dal vivo esercitati da singoli o gruppi di artisti, non superano i limiti massimi di decibel consentiti, utilizzano l'impianto già verificato e tarato di diffusione acustica del P.E. committente, ovvero il proprio avente equivalenti valori di emissione preventivamente verificati e calibrati secondo le disposizioni del precedente punto;
  - l'attività viene svolta con tutte le precauzioni atte a salvaguardare la pubblica sicurezza e l'incolumità degli avventori;
  - l'attività viene svolta senza il pagamento di biglietto d'ingresso né aumento dei prezzi delle consumazioni;
  - non è alterata la collocazione degli arredi né il locale viene allestito in modo tale da configurare la trasformazione da esercizio pubblico a locale di pubblico spettacolo;
  - di essere in possesso del permesso S.I.A.E.;
  - di essere in possesso dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico;
  - di assumersi l'onere quotidiano per la pulizia dell'area occupata e prospiciente la propria attività.

#### **Art.7**

##### **Turni di chiusura**

I gestori degli esercizi, con attività prevalente di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, hanno la facoltà di osservare la chiusura di uno o più giorni nel corso della settimana, dandone comunicazione al Sindaco.

È data facoltà ai gestori di cui al comma precedente, che hanno optato per il turno di chiusura settimanale, di rimanere aperti su loro libera scelta, mediante comunicazione al pubblico con apposito cartello, ogni qual volta lo ritengano necessario.

#### **Art.8**

##### **Cartello indicatore dell'orario, dei prezzi e del menu**

- 1) Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono pubblicizzarlo mediante l'esposizione di appositi cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio.
- 2) All'interno del locale, in luogo ben visibile, deve essere apposta apposita tabella, riportante il listino prezzi. Negli esercizi che somministrano pasti è fatto obbligo di esporre il menu, comprensivo dei prezzi, oltre all'interno del locale, anche all'esterno dell'esercizio.
- 3) Negli esercizi ove sono situati dei giochi, si deve esporre obbligatoriamente l'elenco dei giochi proibiti rilasciato dall'autorità di Pubblica Sicurezza.

#### **Art.9**

##### **Chiusura temporanea dell'esercizio**

L'esercente può chiudere temporaneamente l'esercizio per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni senza alcun obbligo di comunicazione al Comune.

La chiusura temporanea dell'esercizio per periodi di tempo superiori a trenta giorni deve essere comunicata preventivamente al Comune.

La chiusura temporanea non può essere effettuata per periodi di tempo superiori ad un anno, salvo richiesta di proroga per casi di comprovata necessità, pena la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art.31, lett.a) della L.R. 18/05/2006 n.5.

#### **Art.10**

##### **Riduzione e modifica degli orari**

Il Sindaco, per specifiche esigenze di interesse pubblico e di pubblica sicurezza, di protezione della salute umana ed in caso di danno alla libertà, alla dignità umana ed all'utilità sociale, può ridurre, anche per singoli esercizi o parte di essi, con provvedimento adeguatamente motivato:

- gli orari di apertura dei locali di somministrazione di alimenti e bevande;
- gli orari dei trattenimenti musicali eventualmente svolti in questi esercizi;
- gli orari dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento;

Il ripristino degli orari precedentemente svolti è consentito soltanto dopo la revoca del provvedimento sindacale.

#### **Art.11**

##### **Disciplina Sanzionatoria**

Eventuali violazioni derivanti dall'inosservanza delle disposizioni sopra richiamate comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di riferimento. Per violazione degli orari di diffusione della musica consentiti, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00 ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. Per l'inosservanza di dette prescrizioni si procederà, inoltre, all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria come di seguito specificato.

Nel caso in cui al titolare vengano contestate, nel corso dell'anno solare, **violazioni della disciplina riguardante gli orari di diffusione della musica** si applica la seguente sanzione accessoria:

- a) 1<sup>^</sup> violazione nel corso dell'anno solare: la cessazione dell'attività di diffusione della musica per **giorni 2 (due)**;
- b) 2<sup>^</sup> violazione nel corso dell'anno solare: la cessazione dell'attività di diffusione della musica per **giorni 5 (cinque)**;
- c) 3<sup>^</sup> violazione nel corso dell'anno solare: la cessazione dell'attività di diffusione della musica per **giorni 30 (trenta)**;

#### **Art.12**

##### **Disposizioni finali**

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sostituisce tutte le precedenti disposizioni in materia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il presente provvedimento e domanda alla Polizia Locale e alle altre Forze Pubbliche l'esecuzione e il controllo sull'ottemperanza della stessa.

Gli orari determinati dalla presente Ordinanza **possono subire restrizioni**, anche in riferimento soltanto ad uno o più esercizi, per motivi di ordine pubblico, interesse collettivo o per motivi di disturbo alla quiete pubblica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- Giurisdizionale al T.A.R. Sardegna, entro 60 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- Straordinario al Capo dello Stato, entro 120 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

#### **DISPONE**

Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio comunale sul sito dell'amministrazione comunale e che copia della presente sia trasmessa a tutte le Forze dell'Ordine e di Polizia.

Il Sindaco  
Piero Franco Casula

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;  
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché dal regolamento per l'accesso agli atti.